



10° giornata formativa
PROGETTO AAA
Antenne Antidiscriminazione Attive
Martedì 29 novembre 2022

Ipotesi di modifica della Legge n. 67/2006

A cura degli avv.ti Alessia Maria Gatto e Gianfranco de Robertis

ESPRESSO RICONOSCIMENTO DELLA DISCRIMINAZIONE PER ASSOCIAZIONE COME DISCRIMINAZIONE IN BASE ALLA DISABILITA'

ART. 2 legge 67/06:

1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione **in pregiudizio delle persone con disabilità**.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una **persona non disabile** in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una **persona con disabilità** in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone
4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità che violano la dignità e la libertà **di una persona con disabilità**, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Nel caso della discriminazione per associazione, la vittima della discriminazione che subisce un trattamento discriminatorio a causa della disabilità non è la persona con disabilità stessa **ma una persona fisica (o giuridica) a lei vicina e legata ad essa da una qualche «relazione» o «rapporto»**.

Con l'attuale formulazione dell'art. 2, tuttavia, si fa fatica a riconoscere tale specifica forma di discriminazione, la quale, peraltro, è ormai acclarata anche nelle pronunce della Corte di Giustizia Europea.

Pertanto, occorre sostituire:

- **all'art. 2, comma 2, le parole «in pregiudizio delle persone con disabilità» con «a causa della condizione di disabilità»**
- **all'art. 2, comma 3, occorre sostituire la «persona non disabile» con «persona senza disabilità o una persona senza legami o relazioni con una persona con disabilità»;**
- **all'art. 2, comma 3, occorre aggiungere dopo «persona con disabilità» o una persona che abbia dei legami o relazioni con una persona con disabilità»;**

RIFIUTO DELL'ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE COME DISCRIMINAZIONE IN BASE ALLA DISABILITA'

ART. 2 legge 67/06:

1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone
4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Il rifiuto di accomodamenti ragionevoli per le persone con disabilità è un tipo di discriminazione previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

In Italia, con l.n. 227/2021, è stata già prevista **l'introduzione nella legge n.104/92, con apposito decreto attuativo, della definizione di accomodamento ragionevole** «prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità»

Quindi, per garantire tale tutela, anche in base rapporto del Comitato ONU (si vd rapporto all'Italia sullo stato di attuazione della Convenzione ONU del 2016) che ha raccomandato di adottare una **norma giuridica** che stabilisca esplicitamente che il rifiuto di un accomodamento ragionevole costituisce una discriminazione basata sulla disabilità in tutte le aree della vita, compresi i settori pubblico e privato:

Pertanto, occorre introdurre, all'art. 2, una ulteriore forma di discriminazione costituita, appunto, dal «rifiuto dell'accomodamento ragionevole» secondo la definizione che sarà contenuta nel decreto attuativo sopra indicato.

SEMPLIFICAZIONI PER IL RILASCIO DELLA DELEGA ALLE ASSOCIAZIONI LEGITTIMATE AD AGIRE

ART. 4 legge 67/06:

Sono altresì **legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3** in forza di **delega** rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione.

La vittima della discriminazione può delegare le Associazioni (ministerialmente legittimate ad agire) ad attivare e seguire il giudizio per suo conto.

Tuttavia, la delega deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata ed è per questo richiesto l'intervento di un notaio o pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede.

Pertanto, per semplificare la procedura di rilascio della delega, appesantita dall'esigenza per la vittima della discriminazione di dover reperire un notaio o pubblico ufficiale anche solo per autenticare la firma, occorre prevedere tale autentica possa essere apposta dall'avvocato dell'associazione legittimata ad agire o, in mancanza (quando essa agisce senza l'assistenza di un legale) dal legale rappresentante dell'ente stesso.

INCLUSIONE DELLE ASSOCIAZIONI LEGITTIMATE AD AGIRE FRA QUELLE CHE POSSONO ATTIVARE AZIONI COLLETTIVE AI SENSI DELL'ART. 840 BIS C.P.C.

ART. 4 legge 67/06:

1. Sono altresì **legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3** in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione.
2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.
3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo.

L'art. 840 c.p.c. indica che possono esperire le «azioni collettive» per la tutela di interessi omogenei lesi le organizzazioni/associazioni iscritte nell'apposito elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- costituzione almeno due anni prima dalla presentazione della domanda e ordinamento a base democratica;
- presenza obiettivi statuari che comprendano la tutela dei diritti individuali omogenei lesi dalla condotta illecita;

Il DPCM 2 dicembre 2020 precisa che la legittimazione ad agire per discriminazione in base alla disabilità è riconosciuta agli enti:

- costituiti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, effettivamente operanti da almeno tre anni;
- in possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica che preveda come scopo esclusivo o preminente la promozione della parità di trattamento e della tutela dei diritti delle persone con disabilità ovvero il contrasto a fenomeni di discriminazione, senza fini di lucro;

Pertanto, vista la sovrapposibilità dei requisiti occorre introdurre, all'art. 4 l'espressa previsione che tali enti sono anche legittimati ad agire ai sensi degli artt. 840 bis e ss. del c.p.c.

ADEGUAMENTO DELLA DEFINIZIONE DI «PERSONA CON DISABILITA'» ALLA CONVENZIONE ONU

ART. 1 legge 67/06:

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle **persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104**, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.

Il richiamo all'art. 3 della l. n. 104/1992, oltre a non ricomprendere tutti coloro che potrebbero entrare a far parte della platea dei beneficiari (es. persone con il solo riconoscimento dell'invalidità civile) rimanda ad una definizione («persona in stato di handicap») non in linea con la convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

Ma poiché in queste settimane si sta lavorando, come previsto dalla l.n. 227/2021, sui decreti attuativi volti anche alla «definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore» attraverso «l'adozione di una definizione di «disabilità coerente ...la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche integrando la legge 5 febbraio 1992, n. 104, si ritiene che **non valga la pena modificare tale previsione poiché nelle more saranno intervenuti i suddetti decreti attuativi** (gennaio 2024)

ULTERIORI MODIFICHE LEGGE 67/06

- Prevedere l'esenzione del pagamento del contributo unificato per le associazioni legittimate ad agire, a qualsiasi titolo intervengano nel giudizio ai sensi della legge n. 67/06;
- Prevedere l'introduzione di un censimento annuale realizzato dal Ministero della Giustizia dei dati inerenti le cause per non discriminazione;
- Prevedere la cogenza di un rapporto Unar sui casi di discriminazione in base alla disabilità in Italia, da realizzare anche sulla base dei dati raccolti attraverso la stessa Agenzia Nazionale Anffas e altre reti presenti sul territorio nazionale;

Grazie per l'attenzione